



CITTA' DI GERACE

Via Sottoprefettura
89040 - Gerace (Città Metropolitana di Reggio Calabria)
P.IVA 01240160802 – Cod. Fisc. 81002190809
Tel. 0964/356243 – 356401 – 356004 Fax 0964/356003
amm.gerace@libero.it – comunedigerace@postecert.it

SETTORE 1 AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO

Per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per l'annualità 2021 – Tipologia di intervento "B"

INDICE

1. CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. SPESE AMMISSIBILI
6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
7. CUMULO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
11. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
12. CONTROLLI E MONITORAGGIO
13. REVOCHE
14. TUTELA DELLA PRIVACY
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
16. DISPOSIZIONI FINALI

Allegati

- Allegato A: Modulo di domanda
- Allegato B: Piano economico della proposta progettuale
- Allegato C: Dichiarazione "De Minimis"
- Allegato D: Richiesta liquidazione contributo
- Allegato E: Elenco titoli di spesa

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la delibera di G.C. n. 11 del 02/02/2023, esecutiva, con cui sono stati dati indirizzi in merito.

Il presente avviso pubblico è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico del Comune di Gerace attraverso: **Tipologia di intervento B: la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;**

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro **46.967,68** a valere sulla quota della prima annualità del DPCM 30/09/2021.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONALITA' EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso, relative alla tipologia di intervento "B", sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono le **nuove attività economiche** che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole (Secondo la classificazione ATECO vigente) attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Gerace.

Con **nuove attività economiche** si intendono:

- Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
- Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.

Per "**nuova attività economica**" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva con nuovo codice ATECO tra quelli ammissibili.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 15 giorni dalla pubblicazione

dell'ammissibilità a contributo.

- b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di

seguito specificate:

- a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.
Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.
- b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.
- c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;
- e) **POLIZZE ASSICURATIVE**. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- c) i lavori in economia;
- d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- e) gli interessi passivi;
- f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
- g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- j) l'avviamento;
- k) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- l) mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione per le imprese ammesse a contributo consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto non superiore al 70% dell'investimento complessivo e fino ad un massimo di € 20.000,00, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili. Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

ART. 7 – CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso e non rientranti negli aiuti in regime de minimis.

ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo i format Allegati.

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle **ore 11:00** del **06 Marzo 2023** tramite:

- PEC a: comunedigerace@postecert.it avente ad oggetto: “Bando per l'assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali Annualità 2021 – Tipologia di intervento “B””;
- con raccomandata a/r indirizzata a Comune di Gerace – Via Sottoprefettura – 89040 – Gerace (RC), con la dicitura “Bando per l'assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali Annualità 2021 – Tipologia di intervento “B””;
- altre modalità di invio comportano l'esclusione della domanda.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
- c. Preventivi;
- d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità
Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.
- e. ALLEGATO B: Piano economico della proposta progettuale (sia in formato pdf che in formato excel);
- f. ALLEGATO C: Dichiarazione “De Minimis”

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nel l'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Apposita Commissione, con l'aiuto di un esperto tecnico in seno all'Amministrazione, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza degli allegati di cui all'articolo 8;

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, la stessa Commissione, sempre con l'aiuto di un esperto tecnico in seno all'Amministrazione, procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili sulla base dei seguenti criteri:

- 1) ai giovani di età fino a 40 anni non compiuti alla data di emissione dell' avviso ovvero coloro che abbiano compiuto alla medesima data anni 60 e siano attualmente inoccupati (pt. 5);
- 2) ai soggetti proponenti che favoriscano il lavoro femminile e/o imprese a maggioranza femminile (pt. 5);
- 3) ai progetti che offrano beni o servizi oggettivamente ed attualmente mancanti sul territorio comunale comune ricadenti nell'ambito dei codici ATECO, compatibili con il territorio, delle seguenti attività: Legno, derivati e arredamento - Oreficeria ed orologeria - Ottica e foto - foto incisioni - Vetro, ceramica, porcellana, terracotta – Coltivazione di colture permanenti – Riproduzione delle piante – Allevamento di animali – Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati (pt. 10);
- 4) ai progetti che si impegnino ad assumere alle proprie dipendenze, con contratti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, esclusa ogni forma di tirocinio ancorché retribuito, almeno numero 2 soggetti residenti nel Comune di Gerace (pt. 10);

Ferme restando le premialità di cui ai criteri speciali indicati al precedente paragrafo, a ciascuna idea progettuale sarà attribuito in ogni caso al fine di stilare la relativa graduatoria un punteggio, fino ad un massimo di punti 50, secondo i criteri generali riportati nella tabella che segue:

- Parametri a valutazione tecnico discrezionale sino a 50 punti:

Parametri a valutazione tecnico-discrezionale (max50 Punti)			
Let.	Macrocategoria	Fattori di valutazione	Punteggio Max
A	Bene o servizio offerto	Innovatività e originalità	7
		Coerenza con la vocazione del territorio e promozione dello stesso	7
B	Identificazione clientela e congruità dell'offerta	Completezza dell'analisi dei segmenti clienti con riferimento ai potenziali consumatori	10
C	Analisi del mercato locale e impatto sullo stesso	Completezza dell'analisi del mercato locale e dell'impatto della proposta sullo stesso	10
D	Capacità promotore e coerenza rispetto all'idea di progetto da realizzare	Valuta le competenze dichiarate dal promotore e la coerenza delle stesse rispetto all'idea di progetto da realizzare	6
E	Livello di occupazione	Valuta il livello occupazionale dell'idea proposta e l'indotto sul territorio di realizzazione	10

In ogni caso, quindi, non potrà essere attribuito a ciascun progetto un punteggio superiore a 80 punti.

Con apposito atto si provvederà ad approvare gli elenchi delle domande:

1. ammissibili a contributo;
2. irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.gerace.rc.it/>

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

All' intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune al beneficiario e dovrà essere inserito in tutti i documenti contabili.

ART. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito della pubblicazione della **graduatoria provvisoria**, il destinatario finale provvederà, entro 5 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

Unitamente all'accettazione dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare polizza fidejussoria pari al 30% del contributo assegnato a garanzia dello svolgimento dell'attività prevista.

Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (**graduatoria definitiva**).

La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg.UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Non è ammessa proroga del termine.

La liquidazione del contributo, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale dichiarato in sede di domanda dal beneficiario, avviene in un'unica soluzione dietro presentazione di apposita richiesta (Allegato D) e della rendicontazione finale di spesa, da produrre e entro e non oltre **10 giorni** dalla data di conclusione del progetto, secondo le modalità di seguito elencate:

- Copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
- Relazione finale del progetto;
- Elenco riepilogativo dei titoli di spesa (Allegato E);
- Copia autentica delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti (in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali);
- Copia degli estratti conto bancari/postali con evidenziati i relativi movimenti che evidenziano il reale esborso della spesa e la corrispondenza con la fattura pagata (Indicazione dei dati della fattura pagata nella causale del pagamento);

Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo.

Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario (nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intera fattura).

Non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente.

Nel caso in cui dalla documentazione presentata emerga qualsiasi motivo che osta all'accoglimento della richiesta di liquidazione, il Dirigente competente o suo delegato provvede a darne comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di decadenza dal contributo.

Ad ogni modo, considerato che il Comune, ha l'obbligo di rendicontare le somme assegnate entro il 30 giugno 2023, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 30 Maggio 2023.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- g) mantenere i requisiti richiesti per almeno cinque anni consecutivi;

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 13 - REVOCHE

Costituiscono causa di revoca totale delle agevolazioni:

- la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
- il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione degli interventi;
- l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
- in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- ogni altra causa di revoca prevista dalla legge.

ARTICOLO 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il titolare del procedimento è il Comune di Gerace

Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Loredana Panetta – Resp. del Settore 1 Amm.vo.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è Il Comune di Montenerodomo.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: comunediGerace@postecert.it.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Gerace.

Gerace, lì **06 Febbraio 2023**

)MI Responsabile del Settore 1 Amministrativo
D.ssa Loredana Panetta